

## I primi passaggi

### Il progetto

Il progetto di trasformazione transfrontaliera deve illustrare le caratteristiche dell'operazione (tra cui la forma giuridica e lo statuto da adottare nel Paese di destinazione) e deve evidenziare i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti dalla società

### Il certificato preliminare

Una volta che l'assemblea dei soci ha approvato l'operazione, la società deve richiedere al notaio italiano l'emanazione del certificato preliminare che deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, ma non prima di 90 giorni dalla data in cui il progetto di trasformazione è stato depositato nel Registro Imprese

# Il progetto deve indicare i contributi pubblici ricevuti in passato

## L'avvio

Per evitare che vengano delocalizzate aziende beneficiarie di finanziamenti

### Angelo Busani

Per effettuare il trasferimento all'estero della sede di una società italiana, occorre compiere un articolato procedimento, composto da una pluralità di "passaggi". Anzitutto, occorre predisporre un "progetto" di trasformazione transfrontaliera, nel quale vengono illustrate le caratteristiche dell'operazione (tra cui la forma giuridica e lo statuto da adottare nel Paese di destinazione) e che, in particolare, deve evidenziare i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti dalla società (al fine di evitare che il trasferimento di sede si risolva in una delocalizzazione dell'azienda rispetto allo Stato nel quale essa ha beneficiato di contributi a carico del bilancio pubblico).

Il progetto di trasformazione transfrontaliera deve poi essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea convocata per deliberare l'approvazione del progetto stesso.

Occorre inoltre che l'organo amministrativo della società elabori una relazione, diretta ai soci e ai lavoratori (e messa a loro disposizione almeno per 45 giorni prima dell'assemblea dei soci che viene convocata per l'approvazione del progetto), al fine di illustrare e giustificare gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera nonché le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i lavoratori e per l'attività futura della società.

È poi necessario che la società si



**L'organo amministrativo mette a punto una relazione che illustra gli effetti per i lavoratori e l'attività futura**

doti di un parere di congruità, redatto da un revisore legale o da una società di revisione, del valore di liquidazione della quota di partecipazione di titolarità dell'eventuale socio recedente, poiché dall'operazione di trasferimento della sede all'estero deriva il diritto di recesso del socio che non voti a favore di questa operazione, in quanto esprima voto di astensione o voto contrario o in quanto non presente all'assemblea.

Una volta che l'assemblea dei soci abbia approvato l'operazione di trasferimento di sede all'estero, la società deve richiedere al notaio italiano l'emanazione del certificato preliminare (che deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla relativa richiesta, ma non prima di 90 giorni dalla data in cui il progetto di trasformazione è stato depositato nel Registro delle Imprese) allegando alla relativa istanza una notevole serie di documenti. Il certificato preliminare è apprestato dalla legge affinché il notaio attesti «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della trasformazione»: insomma, si tratta di una certificazione che attesta il legittimo esperimento in Italia di tutto quel che la legge impone di fare per effettuare un trasferimento di sede all'estero.

Il predetto termine di 90 giorni è disposto a vantaggio dei creditori della società, le cui ragioni di credito siano anteriori all'iscrizione del progetto di trasformazione transfrontaliera nel Registro Imprese: infatti, durante tale periodo, i creditori che temano di ricevere un «concreto pregiudizio» dalla trasformazione transfrontaliera, possono proporre opposizione, con ciò rimettendo al Tribunale italiano la questione se dare, o meno, il via libera alla prospettata operazione. Peraltro, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori (oppure la società abbia prestato idonea garanzia) il Tribunale dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione dei creditori.